

REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2001 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2026/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2026/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per Madera e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2353/2000 ⁽³⁾, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento dell'isola di Madera in olio d'oliva per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.
- (2) Allo scopo di mettere in atto la fissazione dei bilanci di approvvigionamento sulla base dell'anno civile e per non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è necessario adottare il bilancio per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2026/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001, nell'allegato sono fissate le quantità di olio d'oliva del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.»
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 207 del 23.7.1992, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 8.